


CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente Aziendale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto Contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Dott.ssa Paola Ongarato
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Circolare n. 43 / 2022

Castelfranco Veneto, 24 novembre 2022

Spett.li

CLIENTI

DL 23.9.2022 n. 144 (c.d. decreto "Aiuti-ter") - Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 17.11.2022 n. 175

PREMESSA

Recentemente è stato convertito il c.d. "Decreto Aiuti-ter", contenente, fra l'altro, l'estensione delle agevolazioni, già riconosciute per il primo, secondo e terzo trimestre, a favore delle:

- imprese "energivore" e non energivore";
- imprese "gasivore" e "non gasivore";

per le spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica / gas naturale consumati nei mesi di ottobre / novembre 2022, a fronte dell'incremento del relativo costo.

In sede di conversione sono state inoltre confermate:

- l'estensione al quarto trimestre 2022 del bonus carburante per le imprese agricole / della pesca / esercenti attività agromeccanica.
- Il beneficio spetta anche per le spese relative al riscaldamento di serre / allevamenti;
- lo stanziamento di risorse per finanziare contributi volti a mitigare:
- il rincaro di energia elettrica e gas naturale a favore di ETS / ONLUS / OdV / APS / impianti sportivi / cinema / teatri / istituti e luoghi di cultura;
- il "caro carburanti" a favore del settore dell'autotrasporto di merci e di quello dei servizi di trasporto di persone su strada.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Sulla G.U. 17.11.2022, n. 269 è stata pubblicata la Legge n. 175/2022 di conversione del DL n. 144/2022, c.d. "Decreto Aiuti-ter". In sede di conversione sono state confermate le disposizioni contenute nel Decreto originario.

In particolare, è confermata la riproposizione delle agevolazioni collegate con l'aumento del prezzo dell'energia elettrica / gas naturale con alcune novità, quali l'estensione della platea dei beneficiari a seguito della riduzione a 4,5 kW (in precedenza 16,5 kW) della soglia di potenza del contatore oltre la quale è possibile accedere al credito d'imposta per le imprese non energivore.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "ENERGIVORE" - Art. 1, comma 1

É confermato il riconoscimento del credito d'imposta per le imprese energivore, ossia i soggetti individuati dal MISE con il Decreto 21.12.2017.

L'agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della **media del terzo trimestre 2022**, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il beneficio è riconosciuto anche alle **imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nei mesi di ottobre e novembre 2022**, per le quali l'aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione dell'energia elettrica.

CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d'imposta spetta nella **misura del 40% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad **ottobre e novembre 2022**.

Per le imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia elettrica il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, di ottobre e novembre 2022, del Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica (PUN).

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24

L'agevolazione in esame è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) **entro il 31.3.2023**, utilizzando il seguente codice tributo istituito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 30.9.2022, n. 54/E:

6983	Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022)
-------------	---

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "GASIVORE" - Art. 1, comma 2

É confermato il riconoscimento del credito d'imposta per le imprese gasivore, ossia i soggetti che:

- **operano in uno dei settori di cui all'Allegato 1** del Decreto MiTE 21.12.2021, n. 541 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
- hanno **consumato nel primo trimestre 2022** un quantitativo di gas naturale per usi energetici **non inferiore al 25%** del volume di gas naturale indicato all'art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Il beneficio spetta **a condizione che il prezzo di riferimento** del gas naturale, calcolato come **media del terzo trimestre 2022** dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente **prezzo medio del terzo trimestre 2019**.

CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura **pari al 40% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale **consumato in ottobre e novembre 2022** per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24

L'agevolazione in esame è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) **entro il 31.3.2023**, utilizzando il seguente codice tributo istituito dall'Agenzia con la citata Risoluzione n. 54/E:

6984	Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)
-------------	---

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "NON ENERGIVORE" - Art. 1, comma 3

É confermato il riconoscimento del credito d'imposta per le imprese dotate di contatori con **potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW** (in precedenza 16,5 kW), **diverse** da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. "non energivore").

Per tali imprese il beneficio spetta qualora il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della **media del terzo trimestre 2022**, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019**.

CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 30% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad **ottobre e novembre 2022**.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24

L'agevolazione in esame è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) **entro il 31.3.2023**, utilizzando il seguente codice tributo istituito dall'Agenzia con la citata Risoluzione n. 54/E:

6985	Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022)
-------------	---

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "NON GASIVORE" - Art. 1, comma 4

É confermato il riconoscimento del credito d'imposta per le imprese non gasivore, spettante **a condizione che il prezzo di riferimento** del gas naturale, calcolato come **media del terzo trimestre 2022** dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente **prezzo medio del terzo trimestre 2019**.

CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura **pari al 40% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale **consumato in ottobre e novembre 2022** per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24

L'agevolazione in esame è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) **entro il 31.3.2023**, utilizzando il seguente codice tributo istituito dall'Agenzia con la citata Risoluzione n. 54/E:

6986	Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)
-------------	---

ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DI GAS/ENERGIA - Art. 1 comma 5

É confermato che, qualora l'**impresa non gasivora / non energivora** beneficiaria del credito d'imposta si sia rifornita / si rifornisca di gas naturale o energia elettrica nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel terzo trimestre 2019, il **fornitore**, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l'agevolazione, deve **inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione** riportante:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ AGRICOLA / DELLA PESCA - Art. 2


Nell'ambito del DL n. 21/2022, c.d. "Decreto Ucraina", l'art. 18 ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti **attività agricola e della pesca** pari al 20% della spesa sostenuta nel **primo trimestre 2022** per l'acquisto di gasolio / benzina per i mezzi utilizzati per l'attività.

Successivamente:

- l'art. 3-bis, DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti", ha esteso il predetto credito d'imposta alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel **secondo trimestre 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca**;
- l'art. 7, comma 1, DL n. 115/2022 c.d. "Decreto Aiuti-bis", ha previsto a favore delle **imprese esercenti attività agricola e della pesca**, l'estensione del credito d'imposta per le spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel **terzo trimestre 2022**.

Ora, è confermato il riconoscimento, a favore delle **imprese esercenti attività agricola e della pesca**, del credito d'imposta nella misura del **20% delle spese sostenute nel quarto trimestre 2022** per l'acquisto di **carburante per**:

- **la trazione dei mezzi** utilizzati per l'esercizio dell'attività;
- **il riscaldamento** delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
-

	Il credito d'imposta del 20% delle spese sostenute nel quarto trimestre 2022 per l'acquisto di carburante utilizzato per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività è riconosciuto anche alle imprese esercenti l'attività agromeccanica identificate dal codice ATECO 1.61 (attività agricole per conto terzi quali la preparazione dei terreni, semina, trattamento del raccolto, disinfestazione, potatura degli alberi da frutta e delle viti; gestione dei sistemi di irrigazione, manutenzione del terreno agricolo, fornitura di macchine agricole con operatori, ecc.).
---	---

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

Soggetti	Credito d'imposta			
	1 trimestre 2022	2 trimestre 2022	3 trimestre 2022	ottobre / novembre
Imprese energivore	20%	25%		40%
Imprese non energivore	---	15%		30%
Imprese gasivore	10%	25%		40%
Imprese non gasivore	---			
Imprese esercenti attività agricola	20%	---	20% (*)	
Imprese esercenti attività della pesca		20%		

(*) Il credito è riconosciuto per il **quarto trimestre** quindi anche per gli acquisti effettuati nel mese di dicembre ed anche alle imprese **esercenti l'attività agromeccanica** identificate dal codice ATECO 1.61.

UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA - Artt. 1, comma 6 e 2, comma 3

É confermato che i crediti d'imposta sopra esaminati:

- sono utilizzabili **esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24 **entro il 31.3.2023**.

Merita evidenziare che, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nelle Circolari 13.5.2022, n. 13/E e 16.6.2022, n. 20/E, l'utilizzo del credito d'imposta anche per **importi superiori a € 5.000 annui**, avendo natura "agevolativa", **non richiede**:

- la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
- l'apposizione del visto di conformità;
- **non operano i limiti** di:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non sono tassati** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rilevano** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR;
- **sono cumulabili con altre agevolazioni** aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

UTILIZZO CREDITI CONSUMI TERZO TRIMESTRE 2022 - Art. 1, comma 11

Modificando l'art. 6, DL n. 115/2022, c.d. "Decreto Aiuti-bis", è confermata la **proroga** (dal 31.12.2022) al **31.3.2023** del termine entro il quale è possibile utilizzare in compensazione nel mod. F24 i **crediti d'imposta** riconosciuti per il caro energia / gas dal c.d. "Decreto Aiuti-bis", ossia i crediti spettanti per le spese di acquisto

di gas / energia consumato nel **terzo trimestre 2022**, sia in caso di utilizzo "diretto" da parte dell'avente diritto che di utilizzo da parte del cessionario dei crediti stessi.

CEDIBILITÀ DEI CREDITI D'IMPOSTA - Artt. 1, comma 7 e 2, comma 4

É confermato che l'impresa beneficiaria **può cedere** il credito d'imposta spettante, **solo per intero, entro il 31.3.2023, ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.

In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono **possibili 2 ulteriori cessioni**, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.



Come precisato nelle citate Circolari n. 13/E e 20/E l'utilizzo **parziale** del credito d'imposta tramite il mod. F24 **non consente** la cessione della quota non utilizzata.

I soggetti **beneficiari del credito d'imposta a seguito della cessione dello stesso** devono **richiedere il visto di conformità dei dati** relativi alla **documentazione attestante la sussistenza dei presupposti** che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro) o da un responsabile del CAF imprese.

Il credito d'imposta è **usufruito dal cessionario** con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque **entro il 31.3.2023**.

Per effetto del richiamo agli artt. 121, commi da 4 a 6 e 122-bis, DL n. 34/2020:

- è demandato all'Agenzia delle Entrate il potere di controllo e recupero degli importi non spettanti;
- i soggetti interessati dagli obblighi antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni "*non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e astensione*" di cui agli artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007;
- l'Agenzia delle Entrate può **sospendere**, per un periodo non superiore a 30 giorni, le comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio.

COMUNICAZIONE CREDITI AGENZIA ENTRATE - Artt. 1, comma 8 e 2, comma 5

É confermato che **entro il 16.2.2023** i beneficiari dei crediti sopra illustrati sono tenuti ad **inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita Comunicazione** relativa all'**importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza** dal diritto alla fruizione del **credito non ancora fruito**.

Il contenuto di tale comunicazione e le relative modalità di presentazione saranno definite con un Provvedimento della stessa Agenzia.

ACCISE E IVA SUI CARBURANTI - PROROGA AGEVOLAZIONI - Art. 4

L'art. 4 del DL 144/2022 ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati come carburanti, per il periodo dal 18.10.2022 al 31.10.2022, nonché, come stabilito in sede di conversione in legge del decreto, per il periodo dal 4.11.2022 al

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

18.11.2022 (ricependo quanto stabilito dal DL 20.10.2022 n. 153, che è stato abrogato con salvezza dei relativi effetti), nelle seguenti misure:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Inoltre, per lo stesso periodo, l'aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.

Successivamente al 31.10.2022, ulteriori proroghe delle predette misure agevolative sono state previste:

- dal DM 19.10.2022, per il periodo dall'1.11.2022 al 3.11.2022;
- dall'art. 2 del DL 176/2022 (c.d. DL "Aiuti-quater"), per il periodo dal 19.11.2022 al 31.12.2022.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPIANTI SPORTIVI - Art. 7

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi dell'**energia termica ed elettrica**, è confermato l'incremento del fondo istituito dall'art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), al fine di **finanziare contributi a fondo perduto** per le **associazioni / società sportive dilettantistiche**, per le discipline sportive, per gli **enti di promozione sportiva** e per le **federazioni sportive**, anche nel settore paralimpico, **che gestiscono impianti sportivi e piscine**.

Le modalità di richiesta e riconoscimento del contributo saranno definite da un apposito Decreto.

CONTRIBUTO ENERGIA A ENTI GESTORI DI SERVIZI A DISABILI - Art. 8, commi 1, 3 e 4

È confermata l'istituzione di uno specifico fondo (€ 120 milioni per il 2022) destinato al riconoscimento di un contributo a favore di **ETS ed Enti religiosi civilmente riconosciuti** che gestiscono **servizi sociosanitari e sociali** svolti in regime residenziale / semiresidenziale **rivolti a persone con disabilità**, per far fronte agli aumenti dei costi dell'**energia termica ed elettrica** del **terzo e quarto trimestre 2022**.

Sono demandate ad un apposito Decreto le disposizioni attuative per la richiesta / erogazione del contributo, che sarà riconosciuto **in proporzione ai costi sostenuti nello stesso periodo 2021**.

L'agevolazione:

- **non è cumulabile** con il contributo riconosciuto agli ETS / organizzazioni / associazioni di cui all'art. 8, comma 2 di seguito illustrato;
- **è cumulabile** con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
- **non è tassata** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

CONTRIBUTO A ETS / ODV / APS / ONLUS PER ENERGIA E GAS - Art. 8, commi 2, 3 e 4

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi di **energia e gas**, è confermata l'istituzione di uno specifico fondo (€ 50 milioni per il 2022) destinato al riconoscimento di un contributo per i maggiori oneri sostenuti per **l'acquisto di energia elettrica e gas nel 2022**, a favore di:

- ETS iscritti al RUNTS;
- OdV / APS coinvolte nel processo di migrazione di cui all'art. 54, D.Lgs. n. 117/2017;
- ONLUS di cui al D.Lgs. n. 460/97, iscritte alla relativa anagrafe.

Sono demandate ad un apposito Decreto le disposizioni attuative per la richiesta / erogazione del contributo, che sarà riconosciuto **in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nel 2021**.

L'agevolazione:

- **non è cumulabile** con il contributo riconosciuto agli Enti che gestiscono servizi a favore di disabili di cui all'art. 8, comma 1 sopra illustrato;
- **è cumulabile** con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
- **non è tassata** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

CONTRIBUTO A CINEMA / TEATRI / ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA - Art. 11

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi di **energia e gas naturale**, è confermata l'autorizzazione della spesa di € 40 milioni per il 2022 per finanziare uno **specifico contributo**, a favore di:

- sale teatrali / da concerto / cinematografiche;
- istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101, D.Lgs. n. 42/2004 (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali).

È demandata al Ministero della Cultura l'emanazione delle disposizioni attuative per la richiesta / erogazione del contributo (non cumulabile con i contributi sopra illustrati).

BONUS ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO / FERROVIARIO - Art. 12

L'art. 35, DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti", al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, ha previsto, per il 2022, l'istituzione di un fondo finalizzato a riconoscere un **buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico** locale, regionale e interregionale ovvero per i **servizi di trasporto ferroviario nazionale**.

L'agevolazione è riconosciuta (fino ad esaurimento) fino al 31.12.2022, per un ammontare pari al **100% della spesa sostenuta**, nel limite **massimo di € 60**, a favore delle **persone fisiche** con un **reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000**.

Ora è confermato l'incremento di € 10 milioni del predetto fondo.

"BONUS CARBURANTE" IMPRESE TRASPORTO MERCI / PERSONE - Art. 14

Al fine di mitigare l'impatto del **rincaro dei prezzi dei carburanti**, è confermata l'autorizzazione della spesa di € 100 milioni da utilizzare a favore del settore:

- dell'**autotrasporto di merci** di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 504/95;
- dei **servizi di trasporto di persone su strada** resi ai sensi del D.Lgs. n. 285/2005, di autorizzazioni del Ministro delle Infrastrutture o autorizzazioni di Regioni / Enti locali ex D.Lgs. n. 422/97;
- dei **servizi di trasporto di persone su strada** resi ai sensi della Legge n. 218/2003 (noleggio di autobus con conducente).

L'emanazione delle modalità attuative per la richiesta / erogazione delle risorse disponibili è demandata al Ministero delle Infrastrutture.

AUMENTO INDENNITÀ COMMERCianti / ARTIGIANI / PROFESSIONISTI - Art. 20

L'art. 33, DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti", ha istituito uno specifico fondo, con una dotazione di € 500 milioni per il 2022, destinato al riconoscimento di un'indennità una tantum (€ 200) al fine di sostenere il potere d'acquisto anche dei lavoratori autonomi / professionisti (analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti / Pensionati) a fronte della crisi energetica e il caro prezzi in corso.

La dotazione del citato fondo è stata incrementata a € 600 milioni ad opera del DL n. 115/2022, c.d. "Decreto Aiuti-bis".

Ora è confermato l'**incremento di € 150** dell'indennità disposto dall'art. 20, DL n. 144/2022, in esame a favore dei soggetti con un reddito complessivo 2021 **non superiore a € 20.000**

REGOLARIZZAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO INDEBITAMENTE COMPENSATI - proroga dei termini - Art. 38

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 38 del DL 144/2022 in sede di conversione in legge, sono stati rinviati i termini per:

- presentare la domanda per accedere alla procedura di riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, introdotta dall'art. 5 co. 7-12 del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215, il quale ha previsto la possibilità di definire le violazioni riconducibili all'indebita compensazione di crediti d'imposta per ricerca e sviluppo disciplinati dall'art. 3 del DL 145/2013;
- riversare i suddetti crediti indebitamente compensati.

A seguito del riversamento del credito indebitamente compensato, il contribuente ottiene lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e la non punibilità penale per il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del DLgs. 74/2000.

Deve trattarsi di crediti per ricerca e sviluppo relativi ad attività realmente poste in essere, le cui spese siano esistenti e documentate, ma non agevolabili.

DOMANDA DI RIVERSAMENTO

Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una apposita richiesta:

- entro il **31.10.2023** (termine così prorogato rispetto alla precedente scadenza del 31.10.2022);

- utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987.

RIVERSAMENTO DEL CREDITO

A seguito della presentazione della domanda, il contribuente deve procedere al riversamento del credito indebitamente compensato, che non può avvenire mediante compensazione di crediti ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Il riversamento del credito dovrà essere effettuato:

- in un'unica soluzione, entro il 16.12.2023 (termine così prorogato rispetto alla precedente scadenza del 16.12.2022);
- oppure, se è ammesso il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il 16.12.2023, il 16.12.2024 e il 16.12.2025 (termini così prorogati rispetto alle precedenti scadenze del 16.12.2022, 16.12.2023 e 16.12.2024), maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2023.

CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO – Estensione – Art. 38, comma 2

Con l'art. 38 co. 2 del DL 144/2022, inserito in sede di conversione in legge, è stata estesa al credito d'imposta per ricerca e sviluppo disciplinato dall'art. 3 del DL 145/2013 la possibilità di chiedere la "certificazione" del credito, introdotta dall'art. 23 co. 2-3 del DL 73/2022 con riferimento al *bonus* ricerca, sviluppo e innovazione disciplinato dall'art. 1 co. 198-209 della L. 160/2019, la quale è finalizzata a far ottenere alle imprese interessate l'attestazione che gli investimenti effettuati nell'ambito della ricerca e sviluppo siano ammissibili al beneficio.

CONDIZIONI

La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti per ricerca e sviluppo non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

L'art. 23 del DL 73/2022 rimette a un DPCM (non ancora emanato) l'individuazione dei requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.

È, inoltre, previsto che la certificazione sia rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

Tra i soggetti abilitati al rilascio della citata certificazione sono in ogni caso compresi:

- le università statali;
- le università non statali legalmente riconosciute;
- gli enti pubblici di ricerca.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Con il rilascio della certificazione si ottiene l'attestazione *ex post* del rispetto dei requisiti normativi (e di prassi) richiesti per il riconoscimento del credito d'imposta.

Gli effetti della certificazione sono vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui la certificazione sia stata rilasciata sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti.

Fatto salvo quanto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati